

CONTRATTO

per l'affidamento di servizi di Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS e Cloud Enabling, EaaS, Managed services)

CIG 9894879875

L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, C.F. 97889240582, in persona del dott. Raffaele Michele Tangorra, nominato Commissario Straordinario di ANPAL - ai sensi dell'art. 46, commi 2 e 3, del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 - con D.P.R. del 7 giugno 2021, ammesso al visto di legittimità e registrato dalla Corte dei Conti in data 5 luglio 2021, al n. 2054 (nel seguito per brevità anche "ANPAL" o "Agenzia"),

- da una parte

e

Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A. Grandi n. 4, capitale sociale Euro 17.613.518,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi codice fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA 12582280157, Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di DXC Hague B.V., Rijswijk, Paesi Bassi, (nota anche come DXC Technology), domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria (nel seguito per brevità anche solo "Fornitore");

- dall'altra parte

Premesso

- che il RTI con Impresa mandataria Telecom Italia s.p.a. è risultato aggiudicatario del Lotto n. 1 della procedura di gara per la stipula di contratti quadro espletata da CONSIP, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, giusta bando pubblicato sulla GUUE in data 28.12.2013 e sulla GURI in data 27.12.2013, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni ed ha stipulato il relativo Contratto Quadro in data 20 luglio 2016;
- che Enterprise Services Italia S.r.l., ha operato come Impresa mandante nell'ambito

del suindicato Contratto quadro a titolarità del predetto RTI;

- che ANPAL, con il Contratto esecutivo individuato in epigrafe, CIG derivato 932649859F , (facente seguito a Contratti esecutivi precedenti), ha affidato al suindicato RTI l'incarico di rendere servizi compresi nel perimetro del Contratto quadro Consip suindicato;
- che, giusta variante isocosto adottata ai sensi dell'art. 311 del DPR n. 207/2010, con funzione sostanziale di proroga tecnica, disposta con Decreto Commissariale n. 396 del 28/12/2022 , il termine finale del rapporto regolato dal suindicato Contratto esecutivo è attualmente fissato al giorno 30 giugno 2023;
- che unico esecutore, per conto del RTI, di tutti i servizi suindicati è stato Enterprise Services Italia S.r.l., come da apposita specifica presente nel Contratto esecutivo, in conformità allo schema di contratto approvato in sede Consip;
- che in corso di svolgimento del predetto Contratto esecutivo è emersa la necessità, per l'Agenzia, di acquisire servizi corrispondenti a quelli oggetto di quest'ultimo, per un ulteriore periodo, prudenzialmente individuato in mesi 9, ovvero per il periodo stimato necessario al subentro a regime di nuovo Operatore, individuato nella Società concessionaria del Polo Strategico Nazionale (di cui, in particolare, all'art. 35 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con la Legge n. 120/2020);
- che per le ragioni ed i presupposti legittimanti precisamente indicati nel Decreto commissariale n. 160 del 21/06/2023 - il quale autorizza e dispone la sottoscrizione del presenta atto - è necessario che la copertura del servizio durante il periodo di transizione verso il PSN venga assicurata dal medesimo Operatore che ancora ad oggi ha in carico il servizio medesimo, ovvero Enterprise Services Italia S.r.l. (come su indicato, in quanto unico esecutore dei servizi detti per conto del RTI titolare del Contratto quadro Consip), ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 2, lettere b e c del D.Lgs. 50 del 2016 (unico prestatore per ragioni tecniche, nel periodo di svolgimento utile);
- che il suindicato nuovo periodo di servizio risulta in effetti necessario ad assicurare l'indispensabile continuità ed efficacia del Sistema Informativo servito sino alla compiuta migrazione dei sistemi di ANPAL sulla l'infrastruttura cloud del PSN;
- che il contenuto specifico dei nuovi servizi occorrenti (compresi quelli di affiancamento al nuovo Fornitore subentrante), così come i termini economici dei medesimi, sono quelli sinteticamente riportati nella Scheda progettuale allegata al presente atto, per costituirne parte integrante;

- che il Fornitore ha manifestato la disponibilità a rendere i servizi ivi rappresentati, alle condizioni qui definite, ovvero in conformità alle previsioni metodologiche ed ai parametri tecnici ed economici già stabiliti per il Contratto esecutivo in corso (CIG derivato 932649859F);

Tanto premesso, con il presente contratto le Parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Oggetto del contratto

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore assume l'impegno di eseguire, senza eccezione o riserva alcuna, le prestazioni previste nella Scheda progettuale tecnico-economica allegata al presente atto medesimo.

Tali servizi verranno resi – salvo quanto nella suindicata Scheda o anche nel presente atto diversamente stabilito - in conformità alle previsioni e disposizioni (di ordine tecnico, negoziale, metodologico ed economico) previste per il Contratto esecutivo attualmente ancora in corso (CIG derivato 932649859F), nell'ambito di quale il Fornitore opera quale Impresa mandante ed unica esecutrice dei servizi medesimi.

Art. 2

Durata del Rapporto

Il rapporto discendente dal presente contratto avrà una durata di mesi 9, decorrenti dal 1° luglio 2023, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 5.

Art. 3

Modalità di svolgimento

Entro il 15 settembre 2023, il Fornitore sottoporrà all'approvazione dell'Agenzia piano operativo delle attività da svolgersi nel periodo del rapporto introdotto con il presente Atto, in coerenza con il Progetto dei Fabbisogni approvato per il Contratto esecutivo medesimo.

Il Fornitore resta comunque impegnato, nell'ultima fase del rapporto - quale espresso obbligo contrattuale - a fornire ogni collaborazione idonea a consentire e favorire il subentro, a regime, del nuovo Fornitore di risorse infrastrutturali individuato da ANPAL, secondo le specifiche modalità che verranno concordate in corso di esecuzione.

Art. 4

Corrispettivi, fatturazione e verifiche

A fronte dello svolgimento dei servizi richiesti, così come individuati nella suindicata scheda progettuale allegata, l'Agenzia riconoscerà i corrispettivi indicati nella scheda medesima, per un importo complessivo pari, nel massimo, ad € 2.749.986,84 (duemilionesettecentoquarantanovemilanovecentottantasei/84) IVA inclusa.

Tali corrispettivi saranno nello specifico determinati secondo le condizioni, le modalità, i parametri e gli importi unitari già stabiliti nel Contratto esecutivo (CIG derivato 932649859F) di cui il presente contratto rappresenta sostanziale proroga tecnica (non sotto il profilo formale, diversa essendo, oltre ad altro, l'identità dell'Operatore affidatario).

La fatturazione di tali corrispettivi, nonché le verifiche di conformità propedeutiche al riconoscimento degli stessi, avverranno, parimenti, secondo le medesime previsioni stabilite per il suindicato Contratto esecutivo in corso.

Ad ogni buon fine resta convenuto che tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato al Fornitore e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 cit., il Fornitore è tenuto a comunicare all'Agenzia, a mezzo lettera raccomandata r.r. (o via PEC) - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Il Fornitore assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 9-bis del citato articolo 3.

Lo stesso Fornitore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 5

Recesso

Con preavviso minimo di venti giorni ANPAL, in ragione dell'avanzamento delle attività di subentro del nuovo Operatore, avrà facoltà di indicare una data di conclusione delle attività anticipata rispetto al termine finale del sopra indicato periodo di variante (previsto per il giorno 31 marzo 2024), senza riconoscimento di indennità alcuna in favore del Fornitore (salvo, naturalmente, il pagamento dei corrispettivi maturati).

Art. 6

Garanzia ex art. 93 del D.Lgs. n. 50 2016

Si dà atto che prima della stipula del presente contratto il Fornitore ha trasmesso documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016, secondo le modalità ivi stabilite, per un valore garantito pari al 10 % del corrispettivo massimo stabilito (*fatte salve eventuali riduzioni*).

Art. 7

Norme e previsioni di rinvio

Per tutto quanto non diversamente quivi stabilito e fatta salva l'applicazione al presente contratto del sistema normativo posto con il D.Lgs. n. 50 del 2016, valgono per il presente contratto, intendendosi qui riprodotte, le disposizioni tutte già poste per il sopra individuato Contratto esecutivo in corso (*fatte salve solamente quelle che non risultino più applicabili, ad esempio, in quanto attinenti alle relazioni con Consip s.p.a.*),

comprese le specifiche di ordine tecnico contenute nel Progetto dei Fabbisogni approvato in relazione al medesimo.

Art. 8

Validità e decorrenza

Il presente Contratto si intenderà definitivamente concluso ed efficace nel momento in cui la Parte che per prima avrà sottoscritto il medesimo, in forma digitale, riceverà lo stesso Contratto, via PEC, sottoscritto digitalmente anche dalla seconda Parte.

Art. 9

Verifiche antimafia

Si dà atto che l'Agenzia ha provveduto a richiedere le informazioni antimafia di cui agli artt. 91 e segg. del D.Lgs. n. 159 del 2011.

Essendo trascorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, primo periodo del D.Lgs. medesimo, il presente contratto, ai sensi del successivo comma 3, viene stipulato sotto l'espressa condizione che, in caso di esito negativo delle verifiche dette, il rapporto discendente dal presente Atto perverrà, ex lege, a risoluzione.

Art. 10

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali. A tal fine, il Fornitore espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA. Al presente contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.4.1986, n.131.

Roma,

per ANPAL

per il Fornitore